



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Originale

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 08/01/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - 2026**

L'anno **2026** il giorno **8** del mese di **Gennaio** alle ore **18.30** nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

La seduta apre alle ore 18:39

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
RIANI Claudio	Si	AGNESINI Linda	Si
RICCI Mattia	Si	BRUNI Roberto	Si
ROZZI Lorenzo	Si	SANDEI Marco	Si
BACCHIERI Michele	Si	FERRARESI Cinzia	Si
MANSANTI Corrado	Si		
CAVALLI Elisa	Si		
SCHIANCHI Massimiliano	NO		

Presenti : 10 Assenti : 1 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il **Segretario Comunale, Dott. BRUGALETTA Giovanni**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, RIANI Claudio**.

Entra il Consigliere Schianchi alle ore 18:40 ascende il numero dei Consiglieri a 10 piu' il Sindaco



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Entra il Consigliere Schianchi alle ore 18:40. Ascende il numero dei consiglieri a dieci più il Sindaco.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - 2026**

Il Sindaco legge l'oggetto dell'o.d.g. e ne spiega il contenuto.

Nessuno interviene.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

Nel Dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Richiamato** - l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*“ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;*

**Richiamato** il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Visti:**

- il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”; Visti,

- il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- il Decreto del MEF 11 novembre 2025 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12/11/2025) rubricato “Integrazione del [decreto 6 settembre 2024](#) concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai [commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)”;

**Dato Atto Che** in materia di aliquote e detrazioni l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 , per le diverse fattispecie previste fissa le seguenti misure di base:

- **abitazioni principali:** sono tassate se di lusso, ossia se incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, comprese le loro pertinenze, con applicazione di un'aliquota base dello 0,5%, che può giungere ad un massimo dello 0,6%, con possibilità di azzeramento (a queste unità immobiliari è applicata una detrazione di € 200,00 calcolata su base annua per ogni unità abitativa, proporzionata ai mesi ed alla percentuale di possesso);
- **fabbricati rurali ad uso strumentale:** è riproposta la misura base dello 0,1%, con possibilità di azzeramento;
- **“beni merce”:** l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%, incrementabile fino a 0,25%, con possibilità di azzeramento (questi fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022);
- **terreni agricoli:** l'aliquota base resta pari allo **0,76%**, ma può raggiungere **l'1,06%**, con possibilità di azzeramento;
- **fabbricati inclusi nel gruppo “D”:** è portata allo 0,86% l'aliquota base, ricordando che allo Stato spetta la quota corrispondente all'aliquota dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di stabilire l'aliquota nella misura massima dell'1,06% o di contenerla allo 0,76%, pari alla quota dello Stato;
- **altri immobili:** l'aliquota base è fissata allo 0,86%, ed è aumentabile fino all'1,06%, possibilità di azzerarla;

**Considerato che:**

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

**Preso inoltre atto che**

- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- per tutto quanto non è disciplinato nella presente deliberazione si fa riferimento:



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 30.09.2020;  
alle Leggi vigenti in materia di IMU;

**Richiamati** i seguenti atti di Giunta Comunale:

- n. 64 in data 01.01.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026-2028;
- 65 in data 01.12.2025, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

**Successivamente:**

- in data 06.12.2025, con nota in arrivo Prot. 5447 è stato presentato un emendamento politico al bilancio di previsione 2026/2028 che propone, motivandolo, l'aumento delle aliquote IMU;
- in data 17.12.2025 con Delibera n.72 la Giunta Comunale dispone di sottoporlo all'esame al Consiglio Comunale che lo approva, e rinvia alla prossima seduta utile di Consiglio Comunale l'approvazione dell'aumento aliquote;

**Dato atto** della volontà dell'Amministrazione di aumentare le Aliquote IMU, nei limiti operativi concessi dall'applicazione in narrativa, per l'anno d'imposta 2026 e così determinate:

- **ALIQUOTA 0,6%** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **ALIQUOTA 1.06%** per tutte le altre categorie catastali ed aree edificabili;

riportate nel prospetto elaborato tramite il Portale del Federalismo Fiscale, che allegato forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**Considerato che** l'aumento delle Aliquote comporterà una maggiore entrata IMU stimata approssimativamente in euro 45.000,00 (quarantacinquemila) al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

**Richiamati gli artt.:**

- 174, D .Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- 174, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**Preso atto** che con Decreto del Ministro degli Interni del 24.12.2025 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2026/202/ è stato differito al 28.02.2026;

**Visto** il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Acquisito:**

- il visto di regolarità contabile del Ragioniere Comunale attestante la copertura finanziaria, ex art. 153, 5° comma, Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa Gheduzzi Alessandra espresso in data 07.01.2026 con il verbale n.1 ;

**Con votazione** espressa per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito:

PRESENTI	11	ASSENTI	0	VOTANTI	11
FAVOREVOLI	8	CONTRARI	3 (Ferraresi, Sandeï, Bruni)	ASTENUTI	0

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2026, riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”;
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. Di stimare in € 45.000,00 la maggiore entrata IMU per l’ anno 2026 derivante dall’aumento delle aliquote e al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

5. Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

6. Di pubblicare all'albo pretorio del Comune di Monchio Delle Corti;

7. Di ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con Pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ravvisata**, l'urgenza di provvedere in merito,

**Con separata votazione** espressa peralzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito:

PRESENTI	11	ASSENTI	0	VOTANTI	11
FAVOREVOLI	8	CONTRARI	3 (Ferrarei , Sandei, Bruni)	ASTENUTI	0

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Anagrafe e Stato Civile**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - 2026**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Anagrafe e Stato Civile)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/01/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Blondi Elena

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole come Facente Funzioni (Decreto del Sindaco n°7 del 31.12.2025)

Data 07/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Arch. Votta Marco



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

---

Letto, approvato e sottoscritto da

IL Sindaco  
**RIANI Claudio**

Il Segretario Comunale  
**Dott. BRUGALETTA Giovanni**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì,19.01.2026

L'incaricato del Segretario Comunale  
**Rag. Blondi Elena**

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione () - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 19.01.2026

L'incaricato del Segretario Comunale  
**Rag. Blondi Elena**

---



# Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

---

---

## **1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art.49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

Il Responsabile del Servizio  
**Elena Rag. Blondi**

---

## **2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Arch. Marco Votta**

---